



Firmato digitalmente da
CONCETTA DE VITTO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AVELLINO:80014240644



Concetta De Vitto
Notaio

Repertorio N. 20486

Raccolta N. 6986

VERBALE DI ASSEMBLEA
= REPUBBLICA ITALIANA =

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di maggio,
- 29 maggio 2021 -

in Atripalda alla via Rapolla n.63, nei locali della sede della "Fraternita di Misericordia di Atripalda"

alle ore nove e minuti trenta (9,30).

Innanzitutto a me dott. **CONCETTA DE VITTO**, Notaio in Baiano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi,

E' PRESENTE

-**AQUINO VINCENZO**, nato ad Atripalda (AV) il 15 maggio 1969, il quale interviene nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della "**FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA**", con sede legale in Atripalda (AV) alla via Pianodardine, codice fiscale: 92019980645, iscritta al n.283 del Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dall'ufficio regionale delle Persone Giuridiche presso la Giunta Regionale della Campania ai sensi del D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000 n. 361, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 22 settembre 2003 n. 619 ed iscritta al n. 3 del Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania, giusta Decreto del Presidente della Regione Campania n. 16012 del 6 dicembre 1993, nonché affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia al n. 609.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è riunita in seconda convocazione, essendo andata la prima seduta deserta, l'Assemblea Straordinaria degli Associati della predetta Associazione "**FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA**", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie, ivi compresa la modifica della denominazione. Adeguamento statutario alla riforma del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 con adozione di un nuovo testo in sostituzione di quello attuale conforme al Codice del Terzo Settore.

2. Delibere inerenti e conseguenti.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Associati della indicata Associazione, facendone risultare le deliberazioni che andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue:

- assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente statuto sociale, il comparente Aquino Vincenzo il quale

CONSTATATO

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità e termini idonei previsti dal vigente statuto mediante avviso nominativo e personale di convocazione a tutti gli associati, a tutti gli amministratori e comunque a tutti i componenti l'organo statutario;

- che, previo accertamento del medesimo, sono presenti e costituiti, in proprio e in forza di deleghe scritte- che previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente rimangono acquisite agli atti sociali n.46 (numero qua-

REGISTRATO IN
AVELLINO

IN DATA 15.06.2021

N. 3813 SERIE 1T

rantasei) associati ordinari, dei quali n.32 (numero trentadue) di persona e n.14 (numero quattordici) per delega scritta ad altro associato, su un totale di n. 55 (cinquantacinque) associati ordinari tutti aventi diritto al voto e regolarmente iscritti nel libro soci.

Sono presenti di persona:

- Aquino Vincenzo, come sopra generalizzato;
- Alviggi Carmine, nato ad Atripalda l'8 aprile 1942;
- Ambrosone Lucio, nato ad Atripalda il 29 marzo 1972;
- Aquino Antonio, nato ad Avellino il 28 dicembre 2000;
- Aquino Maurizio, nato a Londra (G.B.) l'8 dicembre 1971;
- Brogna Flaminio, nato a Basilea (CH) il 13 agosto 1964;
- Cecere Marianna, nata a Carpi (MO) il 26 ottobre 1991;
- Colarusso Antonella, nata ad Avellino il 4 gennaio 1978;
- Correale Danilo, nato ad Avellino il 24 ottobre 1996;
- D'Agostino Giovanni, nato ad Avellino il 18 luglio 1987;
- De Maio Carmine, nato ad Avellino il 3 ottobre 1972;
- De Maio Raffaele, nato ad Avellino il 15 giugno 1989;
- De Vito Loredana, nata ad Avellino il 30 settembre 1971;
- Festa Pasquale, nato a Mercogliano (AV) il 22 luglio 1969;
- Fiore Massimo, nato ad Atripalda il 14 giugno 1972;
- Fusco Antonio, nato ad Avellino il 23 ottobre 1968;
- Gubitosa Antonietta, nata ad Atripalda il 17 novembre 1976;
- Laudonia Carmine, nato ad Avellino il 10 dicembre 1990;
- Palladino Gerardo, nato ad Atripalda il 14 ottobre 1971;
- Panarella Sabino, nato ad Avellino il 22 dicembre 1981;
- Picariello Antonietta, nata ad Avellino il 22 agosto 1997;
- Pisano Diego Generoso, nato ad Avellino il 18 ottobre 1986;
- Prete Antonella, nata ad Avellino il 4 novembre 1985;
- Romano Giuseppe, nato ad Atripalda il 20 aprile 1943;
- Romano Vincenzo, nato ad Avellino il 19 luglio 1972; - Solimene Pellegrino, nato ad Avellino il 20 maggio 1972;
- Spagnuolo Maria, nata ad Atripalda il 27 gennaio 1969;
- Strumolo Massimiliano, nato ad Avellino il 14 agosto 1970;
- Strumolo Sabato, nato ad Atripalda il 18 settembre 1931;
- Tarantino Pierluigi, nato ad Atripalda il 18 agosto 1965;
- Tropeano Antonello, nato ad Atripalda il 27 aprile 1968;
- Vespiano Sergio, nato ad Atripalda l'1 ottobre 1953;
- per delega:
 - Ambrosone Giuseppe, nato ad Atripalda il 9 ottobre 1969; per delega conferita a Ambrosone Lucio predetto;
 - Battista Margherita, nata ad Atripalda il 17 aprile 1948 per delega conferita a Colarusso Antonella predetta; Berardino Nicola, nato ad Avellino il 27 dicembre 1986 per delega conferita a Spagnuolo Maria predetta; D'Agostino Pellegrino, nato ad Avellino il 3 gennaio 1984 per delega conferita a De Maio Carmine predetto; Guerriero Eugenio, nato ad Avellino nato ad Avellino l'11 agosto 1982 per delega conferita a Prete Antonella predetta; Iandolo Gianluca, nato ad Avellino il 30 dicembre 1979 per delega conferita a Panarella Sabino predetto; Iannaccone Raffaele, nato a Serino (AV) il 12 gennaio 1951 per delega conferita a De Vito Loredana predetta; Laurenzano Aldo, nato ad Atripalda il 2 giugno 1948 per delega conferita a Cecere Marianna,

predetta; Maglio Tommaso, nato ad Atripalda il 25 novembre 1966, per delega conferita a Laudonia Carmine predetto; Martone Olga nata ad Avellino il 9 aprile 1989 per delega conferita a Correale Danilo predetto; Rega Carmela nata ad Atripalda il 22 luglio 1940 per delega conferita a Alviggi Carmine, predetto; Solimene Olinda nata ad Avellino il 7 ottobre 1996 per delega conferita a Pisano Diego Generoso predetto; Grimaldi Pierangela nata a Bollate (MI) il 15 marzo 1971 per delega conferita a Solimene Pellegrino predetto; Mazzeo Adolfo nato a Napoli il 23 ottobre 1967 per delega conferita a Gubitosa Antonietta predetta;

- che del Consiglio Direttivo è presente il comparente, quale Presidente, nonché i consiglieri:

Palladino Gerardo, D'Agostino Giovanni, De Maio Raffaele e Fiore Massimo tutti come innanzi generalizzati;

- che del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni:

Strumolo Sabato, Panarella Sabino, Romano Vincenzo, Ambrosone Lucio e De Maio Carmine tutti come innanzi generalizzati;

- che è assente il Revisore dei Conti signor Spennati Pietro;

- che non vi sono altri associati, oltre quelli convocati, legittimati ad intervenire alla presente assemblea;

- e pertanto, raggiunto il quorum valido per deliberare ai sensi dello statuto,

ACCERTATA

la regolarità delle convocazioni e l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

VERIFICATA

- la competenza dell'Assemblea per le deliberazioni da assumere ai sensi del vigente statuto,
il Presidente

DICHIARA

- la presente assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che tutti i partecipanti hanno affermato di essere sufficientemente informati e non si oppongono alla trattazione dei medesimi né è pervenuta alcuna opposizione da parte degli associati assenti.

Il Presidente apre la seduta, prende la parola ed autorizzato dai presenti alla trattazione unitaria dei punti all'ordine del giorno espone i motivi della presente convocazione, sottolineando la necessità di procedere all'adeguamento del vigente statuto della Fraternita alla nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente espone all'Assemblea brevemente i contenuti essenziali della normativa contenuta nel codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 ed, in particolare, evidenzia che l'Associazione è in possesso di tutti i requisiti necessari richiesti dalla citata normativa, che l'Associazione si avvale dell'opera personale, spontanea e gratuita degli associati volontari, non ha scopo di lucro e ha struttura ed organizzazione democratica.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che lo statuto è stato completamente riformulato, e conseguentemente è stato messo a disposizione degli associati, al fine di formulare eventuali osservazioni, mediante deposito presso la sede dell'Associazione nei giorni precedenti la data odierna.

Il Presidente, pertanto, espone agli associati il nuovo statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione oggi vigente e propone di adottare in bloc-

co il nuovo testo, in sostituzione integrale di quello attuale, contenente anche la modifica della denominazione che prevede l'aggiunta a quella attuale **"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA"** l'acronimo "ODV"- Organizzazione di Volontariato.

Il Presidente invita gli associati ad intervenire.

A questo punto, poiché nessuno interviene il medesimo invita l'Assemblea a deliberare sulla proposta come sopra illustrata.

All'unanimità degli associati, nessun astenuto e nessun voto contrario, come il Presidente accerta e dichiara e quindi all'unanimità, l'Assemblea

DELIBERA

- di approvare e di adottare, in sostituzione dell'attuale statuto il nuovo testo dello statuto associativo per adeguamento alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, contenente la nuova denominazione **"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA ODV"**, che composto di numero quarantasei (46) articoli si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- di autorizzare il Presidente ad apportare all'odierna delibera ed allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle Autorità competenti ed in particolare ai fini della iscrizione delle presenti modifiche al competente Registro delle Persone Giuridiche ed al Registro delle Organizzazioni del volontariato;

- di autorizzare il Presidente ad adempiere a tutto quanto necessario per il buon fine della iscrizione al RUNTS- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dopo la trasmigrazione prevista dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017), con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di intervenire, ove necessario, al successivo atto notarile per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, al fine di realizzare il passaggio dal RPG al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza dei poteri;

- di conferire i più ampi poteri al Presidente per dar corso alle formalità conseguenti all'assunta deliberazione ed in particolare a provvedere alle vulture a favore dell'Associazione con la nuova denominazione, di tutti gli atti, licenze, autorizzazioni, contratti già intestati all'associazione con la precedente denominazione, con espressa autorizzazione per i competenti uffici ad eseguire le relative formalità, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.

Il Presidente dà atto che la presente delibera è stata adottata con voto palese e dichiara di aver accertato il regolare svolgimento dell'assemblea ed i risultati della votazione.

Non essendo altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti quarantadue (10:42).

Le spese del presente verbale e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro e dal bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Si omette la lettura di quanto allegato per espressa dispensa a me notaio data dal comparente.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che è stato da me letto, presente l'assemblea, al comparente che l'approva.

Consta di tre fogli, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su facciate dodici fin qui e viene sot-

toscritto alle ore undici (11:00).

In originale firmato: Aquino Vincenzo - Concetta De Vitto notaio - segue sigillo.

CAPO I CARATTERI E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1- Costituzione dell'Associazione

È costituita dal 1985 in Atripalda, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, che assume la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato, denominato

"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA ODV"

L'associazione ha sede legale in Atripalda (AV).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Misericordia è una associazione di fratelli, sodalizio di volontariato con finalità di assistenza in genere, di soccorso, educativo-religiose dell'uomo nella sua totalità a mezzo di opere di umana fraternità in ogni settore d'intervento, nell'ispirazione cristiana fondata sul Vangelo e sull'insegnamento caritativo della Chiesa nello spirito del Concilio Vaticano.

Articolo 2- Effetti giuridici

La Fraternita di Misericordia, costituita agli effetti giuridici come Organizzazione di Volontariato, è un'associazione di fratelli e sorelle secondo gli articoli 18 e 38 (comma terzo) della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 12 del vigente Codice civile. Per l'esercizio delle proprie attività religiose tiene i rapporti con le competenti Autorità Ecclesiastiche ai sensi canonici 311 "Norme comuni" e canonici 326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

La Fraternita di Misericordia ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Avellino, di quello regionale e nazionale.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3- Scopo dell'associazione

Scopo dell'Associazione è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei fratelli e sorelle, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di intervento per iniziative benefiche e per pubbliche calamità. L'attività è svolta prevalentemente in sede locale ed in sede regionale nonché attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia cui aderisce. L'Associazione esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza e solidarietà. La scelta delle singole opere

caritative da porsi in atto dall'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo secondo le circostanze e le possibilità dell'Associazione. In particolare, l'Associazione può svolgere in via esclusiva o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, una o più attività di interesse generale, di seguito elencate ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta



Luigi De Marco

Luigi De Marco

- a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - r) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fraternita può compiere anche attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con il decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. A questo fine, la Fraternita può, tra le altre attività, effettuare ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Direttivo nei limiti dell'attività previste dagli articoli 5 e 6 del D.Lgs 117/17.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione inoltre potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe, come costituzione e gestione di ambulatori, di servizi di pronto soccorso, di servizi sociali, di asili, di casa di riposo, di imprese sociali, e di attività formative

L'Associazione promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale Donatori di Sangue Fratres e associazioni donatori d'organi secondo gli indirizzi della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'Associazione provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative.

Green
Scudato

Articolo 4- Partecipazione ad iniziative

L'Associazione non potrà partecipare né aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana. Non è consentito ai componenti del Consiglio Direttivo di candidarsi a cariche politiche; nel caso che, intendessero esercitare questo loro diritto dovranno rimettere al Consiglio Direttivo la carica 3 mesi prima della consultazione elettorale.

Articolo 5- Appartenenza alla Confederazione Nazionale delle Misericordie

L'Associazione fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne accetta lo statuto e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione nella Confederazione Nazionale e nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa dell'Associazione, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti dell'Associazione, la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei fratelli delle Misericordie Italiane rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali.

Articolo 6- Stemma

Lo stemma dell'Associazione ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.

È rappresentato da un ovale con fondo azzurro tra due rami di quercia legati a fiocco da un nastro tricolore italiano, recante una croce latina di colore rosso fra le due gotiche lettere onciate F/M (Fraternitas Misericordiae) di colore giallo.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema senza altre modifiche.

Articolo 7- Divisa

La divisa dell'Associazione, da usare in particolari cerimonie (religiose e funebri), è costituita da una veste nera, semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero, con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di volontariato svolti dai fratelli di Misericordia sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 8- Patrimonio e modalità di sostentamento dell'Associazione, bilancio.

L'Associazione trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni delle popolazioni o di benefattori, dai contributi, dalle convenzioni, secondo la normativa nazionale e regionale vigente, con organi ed enti privati o



Spallanzani

Dei
mod
Sancti

pubblici locali, nazionali o internazionali, dalle donazioni e lasciti testamentari, da attività commerciali e produttive marginali ed ogni altra entrata compatibile con le norme di legge e dall'esercizio di iniziative volte a ricevere in carità.

Il fondo comune costituito -a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 9- Opere caritative

Le opere caritative dell'Associazione e degli iscritti sono gratuite nei confronti dell'assistito.

L'Associazione potrà accettare dai beneficiari dei servizi una oblazione liberale, esclusa qualunque forma di compenso per il sodalizio o per l'opera prestata dai fratelli.

Articolo 10- Il Volontariato

Il volontariato è la divisa morale di tutti i fratelli e sorelle in ogni loro prestazione di attività. È severamente proibito per i fratelli e le sorelle l'accettazione di qualsiasi forma di compenso sia diretta che indiretta. Il fratello e la sorella di Misericordia ricevono dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto: "Dio ti renda merito!".

La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

Luigi Donato

Beata



subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 11- Distinzioni

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse ai fratelli e sorelle distinzioni aventi puro carattere morale.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL' ASSOCIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 12- Iscritti

Tutti gli iscritti al sodalizio --a qualunque categoria appartengono-- sono chiamati con il nome tradizionale "Fratello" e "Sorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base dell'Associazione.

Essi si distinguono in due categorie:

- a) fratelli e sorelle aspiranti; non soci
- b) fratelli e sorelle ordinari (o effettivi);

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo motivato

Articolo 13- Perdita della qualità di socio

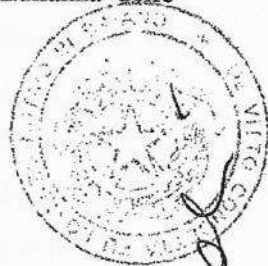
La qualità di socio si perde o per dimissioni, o per decadenza, o per esclusione come meglio specificato negli articoli seguenti.

Articolo 14- I fratelli e sorelle "Aspiranti" Non soci

Per essere iscritti all'Associazione come fratelli (o sorelle) aspiranti occorre essere di principi e di condotta cristiana. L'iscrizione alla categoria dei fratelli e sorelle aspiranti avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo motivato

L'aspirante dovrà appartenere a confessioni non diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita

I fratelli aspiranti sono coloro che intendono far parte della categoria dei fratelli ordinari. L'aspirantato ha la durata di 12 mesi di servizio ininterrotto e lodevole al termine del quale, in



Segno V...

Handwritten signature/initials running vertically along the right margin.

presenza della maggiore età e su deliberazione del Consiglio Direttivo, gli aspiranti fratelli passano alla categoria dei fratelli ordinari.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti fratelli non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Il periodo di aspirantato può avere anche durate maggiori ai 12 mesi nei casi in cui il fratello o sorella al termine del periodo non abbia raggiunto la maggiore età, o qualora, a giudizio del Consiglio Direttivo, l'aspirante non abbia ancora acquisito i requisiti per passare alla categoria dei fratelli o sorelle ordinari.

Articolo 15- I fratelli e sorelle "Ordinari o Effettivi"

I fratelli e sorelle ordinari sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Associazione. Costituiscono il corpo funzionale dell'Associazione stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo tre mesi di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età. Sono tenuti al pagamento delle contribuzioni stabilite per tale categoria.

Fino alla decisione del Consiglio Direttivo il fratello o sorella che abbia presentato domanda di iscrizione con le modalità di cui all'art.14, è di diritto iscritto nella categoria dei fratelli e sorelle aspiranti e segue le disposizioni di cui all'art.14.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo motivato.

Articolo 16- I gruppi e/o specialità

Il Consiglio Direttivo può costituire nell'ambito delle opere statutarie gruppi e/o specialità a cui possono aderire i fratelli e sorelle ordinari ed aspiranti.

Per ciascun gruppo e/o specialità il Consiglio Direttivo può nominare un Responsabile scegliendolo tra i fratelli e le sorelle ordinari e delega un Consigliere al coordinamento del gruppo.

Il Responsabile del gruppo organizza e vigila sullo svolgimento delle prestazioni del gruppo secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere delegato del gruppo rappresenta il gruppo nell'ambito del Consiglio Direttivo

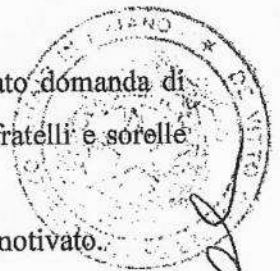
Un fratello o sorella può essere responsabile di più gruppi, un Consigliere può essere coordinatore di uno o più gruppi a giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile del gruppo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo se convocato e con voto consultivo.

Articolo 17- I principi morali degli associati

Luigi V. ...

Luigi V. ...



Per essere iscritti all'Associazione occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale (che possano creare pregiudizi all'Associazione) e comunque a discrezione del Consiglio Direttivo.

Articolo 18- Sostegno all'Associazione

I fratelli e le sorelle si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e/o con la loro opera i fini istituzionali dell'Associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo secondo la categoria di appartenenza. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 19- Attività caritative speciali, attività tecnico-sanitarie, culturali, ricreative e sportive

Il Consiglio Direttivo promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli e sorelle con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo nei limiti e nelle modalità di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tali attività potranno essere costituiti in seno all'Associazione anche "Circoli" che saranno presieduti da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo.

Di tali Circoli potranno fare parte anche persone non iscritte all'Associazione che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo su presentazione di due fratelli. L'ammissione non implica alcun diritto sociale verso l'Associazione.

Per fiancheggiare nella località le opere dell'Associazione e reperire aiuti finanziari per le opere stesse potrà essere costituito --ad iniziativa di fratelli, sorelle e di cittadini amici dell'Associazione e con l'approvazione del Consiglio Direttivo-- un "Comitato Pro Misericordia" con gestione e responsabilità propria, delle cui risultanze il Comitato darà comunicazione al Consiglio direttivo dell'Associazione.

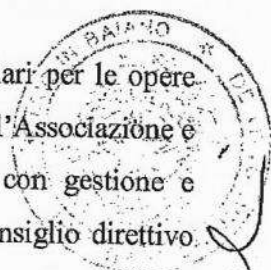
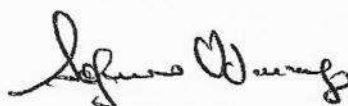
CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 20- Doveri dei soci

Tutti gli iscritti devono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione, e sul piano generale, della Confederazione Nazionale;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) se fratelli o sorelle attivi o iscritti a speciali settori operativi, disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carità;



- d) collaborare alle iniziative dell'Associazione e presenziare le riunioni;
- e) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.
- f) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 21- Disciplina dei soci

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le loro deduzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai commi a, b, c, l'interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla contestazione dell'addebito da parte del Consiglio Direttivo, al Collegio Probivirale che decide in via definitiva sentito il reclamante ed il Presidente entro i successivi 120 giorni.

I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), sono di competenza del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di cui alla lettera d) sono di competenza dell'Assemblea.

Articolo 22- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il fratello o sorella presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di associato.

Si perde per decadenza:

a) ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per la categoria di cui il fratello o sorella appartiene, oppure ove l'iscritto si renda incompatibile coi principi spirituali e morali cui l'Associazione si ispira.

b) qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure rimanga moroso per oltre un anno nel pagamento della quota sociale pur essendovi in grado di assolvervi.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Associazione.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause della radiazione, previa nuova domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo, il quale delibererà se riconferire i diritti personali di cui godeva in precedenza.

La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione.



Segretario

Dei
Laureato

Il provvedimento è proposto motivatamente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di esclusione dei relativi motivi il Consiglio Direttivo dà comunicazione raccomandata all'iscritto, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni le quali saranno rese note all'Assemblea assieme alle deduzione del Consiglio Direttivo. L'assemblea delibera a scrutinio segreto.

Contro il provvedimento l'iscritto può ricorrere all'Autorità Giudiziaria nei modi e termini previsti dalla normativa vigente all'atto dell'evento.

CAPO IV

GOVERNO DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 23- Organi dell'Associazione

Sono organi della Fraternita:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio Probivirale;
- d) il Collegio dei sindaci revisori e/o l'Organo di controllo;
- e) l'Assemblea;

Articolo 24- Durata degli incarichi negli organi sociali

Tutti gli incarichi negli organi sociali durano quattro (4) anni. Ove in un organo sociale si verifici la mancanza di un membro, succede il primo dei non eletti.

Qualora l'elezione del membro cessato non sia avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla vacanza.

Articolo 25- Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate all'Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Associazione. Per l'acquisto, la vendita e la permuta degli immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'Assemblea nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto.
- b) provvede alle nomine previste dal presente Statuto e ad ogni altra nomina eventualmente occorrente;

Seamus Conway



Seamus Conway

- c) delibera i regolamenti organizzativi e le norme speciali;
- d) delibera in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico ed economico del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e adotta i relativi provvedimenti attuativi;
- e) delibera le operazioni finanziarie e tecniche d'interesse dell'istituzione, ivi comprese la costituzione di organismi, enti, sezioni ed imprese sociali, non riservate alla competenza dell'Assemblea;
- f) delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni;
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- h) delibera sull'accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio d'inventario;
- i) prende d'urgenza i provvedimenti che appaiono necessari nell'interesse del sodalizio salvo la ratifica, quando del caso, dell'Assemblea;
- l) provvede all'ammissione dei nuovi aspiranti fratelli e alla assegnazione delle relative categorie;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei fratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei fratelli e sorelle ordinari;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti del Consiglio Direttivo;
- q) autorizza il Presidente a comparire in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;
- r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni fratello deve versare annualmente per il funzionamento della Fraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di fratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Associazione.
- u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque loro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi dell'Associazione.

Articolo 26- Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 (cinque) membri.

Segretario Generale



Carriera

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre appartenere alla categoria dei fratelli e sorelle ordinari ed avere almeno tre mesi di anzianità dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei fratelli ordinari.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo Fratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Fratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere contemporaneamente eletti nel Collegio Probivirale.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione convocata dopo le elezioni, nomina al suo interno:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consigliere-Segretario;
- d) il Consigliere-Amministratore.

Il Consiglio Direttivo delibera l'affidamento del servizio di tesoreria secondo la norma di cui all'art.33.

Partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, con voto consultivo:

- a) I Responsabili dei gruppi o specialità, consulenti e tecnici esterni, se espressamente convocati;
- b) Il Correttore.

Articolo 27- Adunanze del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si aduna normalmente una volta al mese nonché ogni qualvolta il Presidente per ragioni particolari lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al presidente da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale o dalla Presidenza della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.

I membri che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Consiglio Direttivo dopo rimasti inutili due richiami scritti.

Articolo 28- Modalità di invito e deliberazione del Consiglio direttivo

L'invito all'adunanza del Consiglio Direttivo è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Scusato



De Vito

La convocazione è ritenuta valida anche se affissa all'albo sociale, oppure inviata in via posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata, oppure può essere spedita a mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente, sms, o utilizzo strumenti telematici in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. Trascorsa mezz' ora dall'ora indicata nell'invito, l'adunanza è valida con qualunque numero di presenti, purché non inferiore alla metà dei componenti dell'organo.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito anche in assenza di formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l'Organo di Controllo non vi si oppongano.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

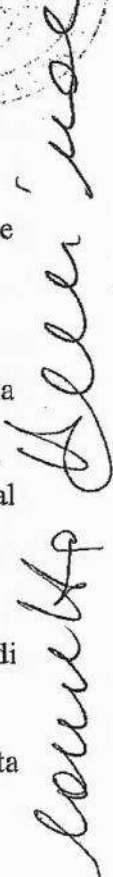
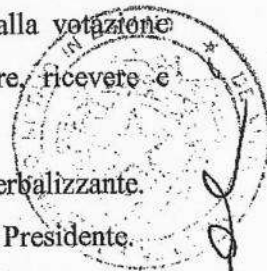
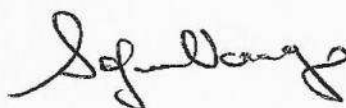
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 29- Il presidente

Il Presidente dirige e sorveglia le varie attività dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

In particolare:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Consiglio Direttivo e ne tiene la Presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- d) firma la corrispondenza e in unione col Segretario le carte ed i registri sociali. Per i mandati di entrata e di uscita si osservano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma;
- e) cura, congiuntamente al Segretario e al Consigliere Amministratore, la compilazione e la tenuta



dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché documenti storicamente interessanti dell'Associazione. Di tale inventario sarà inviata copia autenticata dal Presidente alla Confederazione Nazionale e alla Sovrintendenza delle Belle Arti. Di tali cose il Presidente cura la personale vigilanza e custodia;

g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso l'Associazione;

h) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Articolo 30- Il vice-presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente; se assente o impedito lo supplisce nelle funzioni.

Articolo 31- Il consigliere segretario

Il Consigliere-Segretario redige i verbali; è consegnatario delle carte e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali, coadiuva il Presidente nella tenuta degli inventari di cui alla lettera d) e alla lettera e) dell'art. 29 coadiuva il Consigliere Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Segretario per la collaborazione col Segretario nei relativi compiti.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo fra i dipendenti o i volontari dell'Associazione anche tra le persone esterne agli organi sociali.

In tal caso, partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 32- Il consigliere amministratore

Il Consigliere Amministratore, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione, dei Gruppi e delle specialità firmando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Consiglio Direttivo.

Articolo 33- Il servizio di tesoreria e di cassa

Al consigliere-amministratore, sotto la vigilanza del consiglio direttivo, è affidata la tenuta del servizio finanziario di cassa e di tesoreria dell'Associazione.

Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa può essere affidato ad uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo. Tutti gli incassi ed i pagamenti, (come anche i mandati di entrata e di uscita del servizio di tesoreria se istituito), sono ritenuti validi e costituiscono titolo di scarico per il

Segretario

Consigliere Amministratore



tesoriere e/o l'amministratore soltanto se riportanti la firma del Presidente (o in sua assenza del vice presidente) e/o dell'amministratore (o in sua assenza del Consigliere Segretario).

Articolo 34- Il collegio probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea con le modalità di cui agli articoli 38-39 fra i fratelli e sorelle ordinari con almeno due anni di anzianità dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei fratelli effettivi e con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e che abbiano dimostrato attaccamento all'Associazione.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme e le limitazioni di cui all'art. 26 comma 3 e 4. Tali limitazioni trovano applicazione anche nel caso di nomina di fratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché fratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio elegge, nel corso della prima riunione successiva alle elezioni il suo Presidente.

I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisione di sua competenza. I membri del Collegio possono essere invitati a particolari adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto a voto.

La convocazione è ritenuta valida anche se affissa all'albo sociale, oppure inviata in via postale elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata, oppure può essere spedita a mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

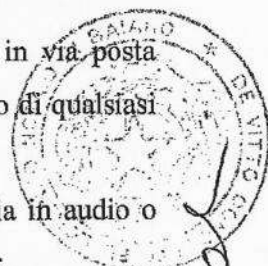
Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Collegio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Spetta al Collegio:

- a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi dell'Associazione;
- b) interpretare -in caso di divergenze- le norme dello statuto e dei regolamenti;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

c) decidere sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo nei loro confronti;

d) sostituire l'opera del Consiglio Direttivo quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

I membri del Collegio Probivirale non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 35- Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Fraternita, se non supera per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, elegge un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Fratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 26 comma 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs. 117/2017, la Fraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti

[Handwritten signature]

[Circular stamp and vertical handwritten signature]

dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Le riunioni del Collegio dei sindaci revisori e/o dell'Organo di controllo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante. Il Collegio dei sindaci revisori e/o dell'Organo di controllo quando collegiale si riunisce su convocazione del suo Presidente.

La convocazione del Collegio dei sindaci revisori e/o dell'Organo di controllo quando collegiale, è ritenuta valida anche se affissa all'albo sociale, oppure inviata in via posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata, oppure può essere spedita a mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Articolo 36- Il correttore (assistente spirituale)

Il Correttore (Assistente Spirituale) è nominato dal Vescovo. Il Correttore rimane in carica fino a sua sostituzione o successione.

Il Correttore cura l'osservanza dello spirito religioso nell'Associazione e la preparazione morale spirituale dei fratelli e sorelle e svolge le particolari funzioni previste dal Regolamento Generale dell'Associazione.

Articolo 37- Le assemblee

L'Associazione si aduna in duplice forma assembleare:

- a) Assemblea ordinaria;
- b) Assemblea straordinaria;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

All'assemblea ordinaria e all'Assemblea straordinaria:

- 1) partecipano i fratelli e le sorelle della categoria dei "soci ordinari"
- 2) hanno diritto di voto i fratelli e le sorelle della categoria dei "soci ordinari" (art.12, lettera b). Per la loro eleggibilità alle cariche sociali vale la norma di cui all'art. 26, secondo comma;
- 3) ogni socio con diritto di voto può delegare, per lettera, un altro fratello a votare per lui. Ogni fratello presente in Assemblea non può esser portatore di più di due delega.

Articolo 38- L'assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, entro il primo semestre. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima convocazione, nonché il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione e gli argomenti da trattare. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. L'assemblea potrà riunirsi anche attraverso modalità a distanza. L'Assemblea:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Presidente sull'attività della Fraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) delibera sulle altre materie di sua competenza;
- c) delibera in merito alla nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, fissa la data, ora e luogo delle elezioni.
- d) assume i provvedimenti di esclusione dei fratelli e sorelle ai sensi dell'art. 22 comma 6;
- e) nominare l'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio Direttivo l'Assemblea dispone la votazione per il rinnovo quadriennale del Consiglio Direttivo applicando le disposizioni di cui all'art. 41 salvo che l'assemblea deliberi la conferma del Consiglio Direttivo uscente nella totalità dei suoi membri per acclamazione. Eguali poteri di rinnovo per l'acclamazione sono applicabili anche per il collegio Probivirale e del Collegio sindacale/Organo di controllo.

Articolo 39- L'assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo in qualunque periodo nei seguenti casi:

- a) quando il Consiglio Direttivo ne ritenga l'opportunità per gravi motivi;
- b) quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi dell'Associazione di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

c) quando almeno un decimo dei soci ordinari ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo;

d) quando sono previste modifiche allo Statuto.

Nei casi in cui alle lettere b), c) il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro il mese successivo alla richiesta.

Articolo 40- Modalità delle assemblee

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi alla residenza dei soci (all'indirizzo comunicato), via posta elettronica, sms e strumenti telematici almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

In casi di particolare urgenza l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno tre giorni prima di quello stabilito.

Gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in mancanza del medesimo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei fratelli e sorelle ordinari ed in seconda convocazione con qualunque numero dei fratelli e sorelle presenti o rappresentati sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

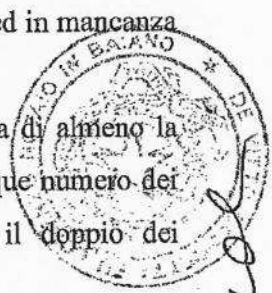
Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo scelta dell'Assemblea).

Nelle delibere concernenti il bilancio o il resoconto morale e finanziario presentati dal Consiglio Direttivo i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Per le Assemblee aventi oggetto "riforma dello Statuto" oppure proposta di "scioglimento dell'Associazione" vigono le speciali disposizioni di cui agli articoli 42-43.



Handwritten signature/initials, possibly 'Bianchi'.

Handwritten signature, possibly 'Sofia Orsini'.

Le riunioni Assembleari possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Articolo 41- Elezioni degli organi sociali

Le elezioni per la nomina delle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei fratelli e sorelle ordinari.

La commissione elettorale ha il compito di nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e redigere le liste dei candidati.

Le liste potranno contenere complessivamente un numero maggiore o uguale degli eleggibili; in ogni caso è fatta salva la possibilità per il singolo socio, in possesso dei requisiti previsti, di candidarsi autonomamente e senza aderire ad alcuna lista.

Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti a prescindere dalla lista di appartenenza.

A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca entro sette giorni gli eletti.

Per l'elezione dei membri del collegio dei Probiviri, l'Assemblea può decidere la presentazione da parte della Commissione Elettorale di liste contenenti un numero di candidati pari al numero degli eleggibili.

Articolo 42- Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'art. 25 punto o), è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata mozione sottoscritta, da un numero di soci ordinari non inferiore ad un decimo dei soci ordinari iscritti all'Associazione. La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri.

Seg. Comp.



Verbalizzante

Verbalizzante

Dopo aver esaminato la proposta il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai soci singolarmente anche con modalità telematiche e con le predette indicazioni non meno di quindici giorni prima della data dell'Assemblea e pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli iscritti aventi diritto e presenti all'Assemblea.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 1,3,4,5,10,11,36,43,52 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 43- Regolamento generale, norme di attuazione e regolamento organico del personale

L'Assemblea redige, a completamento delle norme del presente Statuto il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati dall'Assemblea a normale maggioranza dei presenti.

L'ordine del giorno di tale adunanza deve espressamente far menzione degli articoli del regolamento di cui si propone la modifica.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì a redigere un Regolamento Organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale.

Articolo 44- Gestione straordinaria

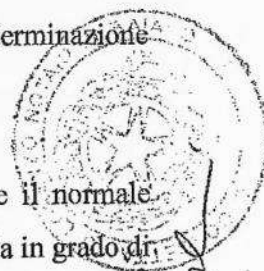
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Associazione e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, il Presidente dell'Associazione, segnala alla Confederazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio Probivirale o da un gruppo di fratelli ordinari o da un qualunque interessato.

La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostratisi inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione dell'Associazione procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove tale ripresa risulti impossibile, e ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della

Sofia Camp



*Beni not
Lombardi*

situazione alla Autorità governativa ai sensi dell'art.27, ultima parte, del Codice civile nonché al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art.11 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Articolo 45- Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'Associazione potrà essere sciolta per delibera assembleare in circostanze di assoluta impossibilità del suo funzionamento, per motivi che l'Assemblea giudichi gravi ed eccezionali qualora non rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente in carica o dal Commissario Straordinario di cui all'art 44.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci alla Assemblea e della speciale maggioranza di cui all' art. 21,3 del codice civile (3/4 degli associati).

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà alla Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Associazione

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art.11 delle Disposizioni di attuazione del codice civile possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.

Il patrimonio residuo è devoluto dal liquidatore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operante in identico o analogo settore e di ispirazione cristiana, che perseguano fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza alla Confederazione Nazionale, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

La Confederazione provvederà a quanto necessario per cercare di ricostruire la Associazione ed in caso che ciò non fosse possibile destinerà i beni esclusivamente per scopi caritativi analoghi ai fini della disciolta Associazione.

S. S. S.

DE VITO

Articolo 46- Norma generale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Sebastiano Orsini

Luigi Gelli
nota



Io sottoscritto Dott. CONCETTA DE VITTO, Notaio in Baiano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, certifico che la presente copia informatica, munita della prescritta firma digitale valida e non revocata, effettuata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/05, è conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Baiano, 23 luglio 2021.

Notaio Concetta De Vitto

Firma digitale.